

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



NUMERO 4\2025

- Considerazioni sulle 'modifiche al codice penale' apportate dalla l. n. 147/2025 di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti di E. LO MONTE
- Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una analisi giurisprudenziale di G. DE SANTIS
- Strumenti di diversione e tutela penale dell'ambiente. Un'analisi dell'esperienza statunitense e spunti per il diritto interno di E. ROLFI
- The time of sustainability and precaution in criminal law di L. FRANZETTI
- La giurisdizione del giudice civile nel contenzioso climatico: la storica pronuncia della Cassazione nella c.d. "giusta causa" di R. ARGERI e M. MAROTTA
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente
Fasc. 4/2025

**LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CIVILE NEL CONTENZIOSO CLIMATICO:
LA STORICA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE NELLA C.D. “GIUSTA CAUSA”**

**THE JURISDICTION OF THE ITALIAN CIVIL JUDGE ON CLIMATE CHANGE
LITIGATION: THE LANDMARK RULING OF THE SUPREME COURT IN THE
SO-CALLED “JUST CAUSE”**

di Roberto ARGERI e Margherita MAROTTA*

Abstract. Il presente contributo esamina la portata e i limiti della storica ordinanza con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato “*la giurisdizione del giudice italiano*” a conoscere le domande risarcitorie di associazioni ambientaliste e cittadini contro enti privati per danni asseritamente derivanti da condotte climalteranti lamentate nel contesto della c.d. *private climate litigation*, ossia dei contenziosi climatici promossi contro soggetti ritenuti responsabili del surriscaldamento globale.

Abstract. This article analyses the scope and limits of the landmark ruling by which the Joint Chambers of the Supreme Court of Cassation established “*the jurisdiction of the Italian judge*” over claims brought by environmental organizations and citizens against private entities for harm allegedly resulting from climate-related conducts in the context of the so-called private climate litigation, *i.e.*, disputes brought against entities allegedly responsible for the global warming.

Parole chiave: cambiamento climatico, contenzioso climatico, giurisdizione, giustiziabilità, Giusta Causa

Key words: climate change, climate litigation, jurisdiction, justiciability, Just Cause

* Le opinioni espresse nel presente contributo sono attribuibili esclusivamente agli autori e non allo studio legale con il quale collaborano (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP).

Massima: *In materia di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dal cambiamento climatico, l'autorità giudiziaria civile italiana ha giurisdizione sulle domande proposte da associazioni ambientaliste e cittadini nei confronti di società private operanti nel settore della produzione e distribuzione di combustibili fossili, oltre che dei relativi soggetti controllanti, qualora sia dedotto un danno concretizzatosi nel territorio nazionale.*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le domande risarcitorie non sono precluse dal difetto assoluto di giurisdizione perché non comportano uno sconfinamento del giudice civile nei poteri legislativi – 3. La competenza territoriale in caso di emissioni climalteranti prodotte all'estero si radica dinanzi al Giudice del luogo in cui si trova il “domicilio dell'attore” – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Con la storica ordinanza n. 20381 del 21/7/2025, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno per la prima volta affermato la giurisdizione del giudice civile a conoscere le domande risarcitorie proposte da associazioni ambientaliste e cittadini contro soggetti privati ritenuti responsabili dei danni conseguenti al cambiamento climatico¹.

L'ordinanza è stata resa nell'ambito di una controversia (nota alle cronache come “Giusta Causa”) promossa dinanzi al Tribunale di Roma contro la principale società italiana di idrocarburi e i soggetti che ne detengono le quote di maggioranza relativa. Costituendosi in giudizio, ciascuno di essi ha sollevato plurime eccezioni pregiudiziali: tra cui, il difetto assoluto di giurisdizione, la non giustiziabilità della pretesa e il difetto di giurisdizione dei giudici italiani a favore di quelli esteri.

Anticipando una presumibile decisione sfavorevole del Tribunale di Roma², che aveva già fissato l'udienza *ex art.* 189 c.p.c. per decidere su tali eccezioni (accolte pochi mesi prima

¹ La controversia si inserisce nel più ampio fenomeno noto come *private climate litigation*, in cui rientrano pretese direttamente o indirettamente riconducibili al cambiamento climatico e alle relative politiche. In punto, *ex multis*, SETZER – HIGHAM, *Global trends in climate litigation*, 2022, disponibile all'indirizzo <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/08/Global-trends-in-climate-change-litigation-2022-snapshot.pdf>; PEEL – OSOFSKY, *Climate change litigation*, 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-lawsocsci-022420-122936> e GIABARDO, *Climate change litigation and tort law. Regulation through litigation?*, in *Dir. e Proc.*, 2019, p. 363.

² Cfr. le “criticità” segnalate, prima dell'ordinanza della Cassazione, da SEVERINO, *La sentenza della Corte d'appello dell'Aja nel caso Milieudefensie et al. c. Shell e i possibili sviluppi del caso Greenpeace et al. c. Eni et al. Il 2025 sarà l'anno decisivo per il contenzioso climatico italiano?*, 2025, disponibile all'indirizzo <https://www.dirittobancario.it/art/la-sentenza-della-corte-dappello-della-aja-nel-caso-milieudefensie-et-al-c-shell-e-i-possibili-sviluppi-del-caso-greenpeace-et-al-c-eni-et-al-il-2025-sara-lanno-decisivo/>.

dallo stesso Tribunale nella diversa controversia esaminata *infra*; § 1.2), gli attori hanno proposto un regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “*la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dagli attori spetta all’Autorità giudiziaria italiana*”.

Pur limitando l’esame della controversia alle sole questioni giurisdizionali, l’ordinanza ha dato atto della particolare complessità del fenomeno costituito dalle emissioni climalteranti, anche alla luce della dimensione transfrontaliera delle relative condotte e dei conseguenti effetti sul pianeta³. La decisione e il relativo *iter* logico-giuridico adottato dalla Suprema Corte rappresentano uno snodo fondamentale per il futuro del contenzioso climatico in Italia e nell’articolato contesto sovranazionale in cui il nostro Paese si inserisce.

Gli autori ne esamineranno le ragioni nei seguenti paragrafi, soffermandosi sui rischi sistemici che potrebbero conseguire all’avvio di contenziosi climatici di massa dinanzi ai giudici nazionali.

2. Le domande risarcitorie non sono precluse dal difetto assoluto di giurisdizione perché non comportano uno sconfinamento del giudice civile nei poteri legislativi

La società convenuta aveva eccepito il difetto assoluto di giurisdizione nel presupposto che la domanda delle associazioni ambientaliste e dei cittadini diretta a “*limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2*” di almeno il “*45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020*” avrebbe comportato l’esame e la soluzione di “*questioni di natura politico-legislativa*”.

In altri termini, come diversi autori sembrano sostenere⁴, tali questioni avrebbero imposto “*valutazioni*”, come “*quelle dell’approvvigionamento energetico e della sicurezza nazionale*”, che “*non sono certamente di pertinenza del giudice*”, bensì “*pacificamente*

³ Sul “*carattere in certo senso ubiquitario dei fattori produttivi dei cambiamenti climatici*”, si veda DURET *Sindacato giurisdizionale e crisi ambientale e climatica: uno sguardo d’insieme*, in *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica* (a cura di CATALANO – LIGUGNANA), 2025, p. 28.

⁴ In particolare, sul nesso fra “*cambiamento climatico*”, “*decisioni*” e “*compromessi politici*”, si veda MASIERI, *La causa “Giudizio Universale” e il destino della climate change litigation*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2024, p. 317. Si vedano altresì DURET *Sindacato giurisdizionale e crisi ambientale e climatica*, cit., pp. 24-25, D’AURIA, *Climate litigation: una riflessione preliminare a margine della c.d. “Giusta Causa”*, 2024, disponibile all’indirizzo https://www.rivistaianus.it/numero_29_2024/flipbook/html/01/01_Ianus_29_D'Auria_11-36.html#p=19, POZZO, *La climate litigation in prospettiva comparatistica*, in *Riv. giur. amb.*, fasc. 2, 2021, p. 271 s. e VINCRE – HENKRE, *Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2023, p. 140.

attribuite nel nostro ordinamento a Parlamento e Governo, in virtù del principio di separazione dei poteri”⁵.

Ritenendo le descritte argomentazioni non condivisibili, la Suprema Corte ha chiarito che il difetto assoluto di giurisdizione *“non si configura quando il giudice sia stato chiamato a pronunciarsi su una comune azione risarcitoria, ancorché fondata sull’allegazione dell’omesso o illegittimo esercizio della potestà legislativa”*.

Per comprendere la soluzione adottata dalla Suprema Corte, è opportuno considerare l’evoluzione giurisprudenziale in materia di difetto assoluto di giurisdizione per *“sconfinamento”* nei poteri legislativi, muovendo dagli stessi precedenti menzionati nell’ordinanza.

a. L’evoluzione giurisprudenziale del difetto assoluto di giurisdizione per sconfinamento nei poteri legislativi

Il difetto assoluto di giurisdizione per sconfinamento nei poteri legislativi trova fondamento nel principio di separazione dei poteri tipico delle moderne democrazie, rispondendo all’esigenza di individuare il corretto equilibrio tra le funzioni attribuite ai diversi organi dello Stato.

A partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che *“l’iniziativa delle legge ha natura di atto politico, essendo manifestazione tipica della funzione politica e di governo, sicché il comportamento che l’autorità governativa abbia nella specie adottato al riguardo, è inidoneo a provocare la lesione di situazioni giuridiche soggettive (sia di diritto soggettivo che di interesse legittimo), ed è pertanto sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale”⁶*. In altri termini, *“al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane”⁷*.

Delimitando i confini del potere giurisdizionale, quindi, le Sezioni Unite hanno ricondotto il difetto assoluto di giurisdizione a ciò che *“propriamente attiene all’impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti*

⁵ Comparsa di costituzione del 21/9/2023, pp. 66-67, disponibile all’indirizzo <https://www.eni.com/it-IT/media/causa-eni-greenpeace-recommon.html>.

⁶ Cass. SS.UU. n. 124 del 8/1/1993.

⁷ Cass. SS.UU. n. 16751 del 21/7/2006.

attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice”⁸.

Le Sezioni Unite hanno poi individuato il *discrimen* tra il sindacato diretto dell’atto legislativo, che implicherebbe un’inammissibile invasione nella “*funzione sovrana*”, e la tutela risarcitoria in caso di illeciti aquiliani, che rientrerebbe invece nella sfera di attribuzione del giudice civile. In quest’ultimo caso, infatti, “*il giudice non è chiamato a invadere la funzione sovrana (tipico caso di difetto assoluto di giurisdizione [...]), ma a stabilire se la evocata fattispecie integri o meno l’illecito civile denunciato*”⁹.

La giurisprudenza di legittimità ha così tracciato un ulteriore *discrimen* tra la legittima attività interpretativa rimessa al potere giudiziario e la creazione normativa a quest’ultimo preclusa, precisando che eventuali errori di natura interpretativa, pur evidenti, non possono integrare un’ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale.

Più specificamente, le Sezioni Unite hanno, da un lato, ribadito che “*l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio*”¹⁰; dall’altro, hanno aggiunto che esula dal difetto assoluto di giurisdizione “*l’individuazione della regula iuris attraverso l’interpretazione, pure estensiva od analogica, delle norme di riferimento*” così che “*eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio*”¹¹.

Insomma, pur ponendo costantemente il principio di separazione dei poteri a proprio fondamento, l’evoluzione giurisprudenziale in materia di difetto assoluto di giurisdizione ha perseguito un equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto delle prerogative attribuite agli altri poteri dello Stato.

Ed è proprio applicando i principi elaborati in questa lunga evoluzione che la Suprema Corte, pronunciandosi in funzione giurisdizionale nell’ambito del primo importante

⁸ Cass. SS. UU. n. 36373 del 24/11/2021 e Cass. SS.UU. n. 31023 del 27/11/2019.

⁹ Cass. SS. UU. n. 36373 del 24/11/2021.

¹⁰ Cass. SS.UU. n. 36899 del 26/11/2021.

¹¹ Cass. SS. UU. n. 18722 del 9/7/2024, Cass. SS. UU. n. 34499 del 26/12/2024 e Cass. SS. UU. n. 36899 del 26/11/2021.

contenzioso climatico contro enti privati in Italia (c.d. *private climate litigation*), ha escluso che “*il sindacato sollecitato al Giudice di merito comporti un’invasione della sfera riservata al potere legislativo*”.

È interessante esaminare la motivazione con cui la Suprema Corte è pervenuta a questa conclusione.

b. Le differenze fra la c.d. “Giusta Causa” e il c.d. “Giudizio Universale” contro lo Stato italiano

La motivazione addotta dalla Suprema Corte muove dalle differenze tra la c.d. “Giusta Causa” sottoposta al suo esame e quella oggetto della decisione emessa dal Tribunale di Roma nel primo contenzioso climatico “pubblico” avviato contro lo Stato italiano nel 2021 per pretesi danni da cambiamento climatico (denominato “Giudizio Universale”)¹².

In particolare, nel “Giudizio Universale” (ritenuto il primo caso italiano di *public climate litigation*), il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, rilevando che:

- i. da un lato, “*la domanda risarcitoria ricollegata alla titolarità di un diritto soggettivo (e come tale considerata scrutinabile dal giudice ordinario), per come formulata, è diretta in concreto a chiedere, quale petitum sostanziale, al giudice un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà statali previste dalla Costituzione*”, giacché l’accertamento dei presupposti dell’illecito “*non può prescindere da un sindacato sul quando e sul quomodo dell’esercizio di potestà pubbliche (che pure tiene conto delle indicazioni provenienti dalla scienza) e la pretesa risarcitoria è solo la conseguenza eventuale di tale accertamento*”;
- ii. dall’altro, “*l’interesse di cui si invoca la tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto*

¹² Per ulteriori approfondimenti sul c.d. “Giudizio Universale”, si vedano, tra gli altri, MOLFETTA, “*Giudizio Universale*”, *separazione dei poteri e carbon budget residuo: quali prospettive per il contenzioso climatico?*, in *Il Giudice di fronte alla Crisi Ambientale e Climatica*, cit., pp. 191 s., MASIERI, *La causa “Giudizio Universale” e il destino della climate change litigation*, cit., DELSIGNORE, *La sentenza nella causa Giudizio universale: se il contenzioso non è la strada corretta, quali altre vie per fronteggiare il cambiamento climatico?*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2024, p. 1301 s.; TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in *Judicium*, 2023, disponibile all’indirizzo <https://www.judicium.it/contenzioso-climatico-e-processo-civile-considerazioni-a-margine-di-alcune-recenti-pronunce/> e D’AURIA, *Climate litigation: una riflessione preliminare a margine della c.d. “Giusta Causa”*, 2024, disponibile all’indirizzo https://www.rivistaianus.it/numero_29_2024/flipbook/html/01/01_Ianus_29_D'Auria_11-36.html#p=19.

le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – che comportano valutazioni discrezionali di ordine socioeconomico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell’odierno giudizio”¹³.

Richiamando queste argomentazioni, la Suprema Corte ne ha evidenziato le nette differenze rispetto alla “Giusta Causa”, affermando che *“il ragionamento seguito dal Tribunale di Roma in riferimento all’azione proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”* non avrebbe potuto *“estend[ersi] alla fattispecie in esame”*.

Infatti, secondo la Suprema Corte, nel caso sottoposto al suo esame:

1. *“gli attori non fanno valere una responsabilità dello Stato legislatore per atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico”* e aventi ad oggetto la *“determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento”* in materia di *“cambiamento climatico”*;
2. essi, invece, fanno valere *“una responsabilità dei convenuti”*, quali soggetti *“operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione e distribuzione dei combustibili fossili”*, per l’asserita *“mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti prodotte dall’attività aziendale”*;
3. *“il compito affidato al Giudice consiste pertanto soltanto nel verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate”* risultino idonee a *“imporre un dovere d’intervento direttamente a carico dei convenuti”*, tale da fondare ipoteticamente *“una responsabilità extracontrattuale degli stessi”*.

Secondo la Suprema Corte, insomma, si tratta di casi distinti:

- (i) sia sotto un profilo soggettivo, dato che la “Giusta Causa” è rivolta contro *“una società privata”*, mentre il “Giudizio Universale” contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- (ii) sia sotto un profilo oggettivo, dato che la “Giusta Causa” ha sostanzialmente ad oggetto un’azione di responsabilità aquiliana contro società private, mentre il “Giudizio Universale” la richiama di condannare lo Stato italiano *“all’adozione di ogni necessaria*

¹³ Tribunale di Roma n. 3552 del 6/3/2024.

iniziativa per l'abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO₂-ed nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990”¹⁴.

Non ha portato a diverse conclusioni neppure la presenza nella Giusta Causa di soggetti pubblici, quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., convenuti dalle associazioni ambientaliste quali “azionisti di controllo” di ENI¹⁵.

La Suprema Corte, al riguardo, ha statuito che “*nel giudizio di merito tanto il Ministero quanto la Cassa sono stati convenuti non già nella veste di amministrazioni pubbliche, responsabili della mancata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza necessari per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati dalle fonti indicate, ma in quella di azionisti di riferimento dell'ENI, cui gli attori hanno addebitato l'omesso o inadeguato esercizio delle facoltà loro spettanti in qualità di soci*”.

Tuttavia, si tratta di statuizioni non del tutto coerenti con la natura “ibrida” della “Giusta Causa”, in cui la relativa azione, sebbene formalmente “*diretta verso un'impresa*”, risulta in realtà sostanzialmente finalizzata ad “*imputare una responsabilità per tali politiche [ndr: in materia ambientale] allo Stato*”¹⁶. Tanto più che la Cassazione non ha chiarito quando “*un'azione risarcitoria climatica proposta nei confronti dello Stato, e predicata sulle regole della responsabilità extracontrattuale strumentalmente invocate per affermare un concorso omissivo interstatale, sia destinata a essere considerata incontrovertibilmente al di fuori del potere dei giudici giacché imperniata sull'introduzione di limiti per via giudiziaria alla discrezionalità politica*”¹⁷.

c. Le conclusioni sul punto della Suprema Corte nella c.d. “Giusta Causa”

Ad ogni modo, alla luce delle differenze da essa individuate, la Suprema Corte ha concluso a favore della giurisdizione civile nella c.d. “Giusta Causa”, essendo il giudice “*chiamato a pronunciarsi su una comune azione risarcitoria, ancorché fondata*

¹⁴ Cfr. l'atto di citazione ASud *et al.* del 4/6/2021, p. 97, disponibile all'indirizzo <https://asud.net/campagna/giudizio-universale/>; cfr. altresì SCARSELLI, “*Per una corretta lettura della recente ordinanza della Sezioni unite (Cass. sez. un. n. 20381 del 21/7/2025) in tema di contenzioso climatico*”, del 29/7/2025, disponibile all'indirizzo <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2025/07/Scarselli-1.pdf>.

¹⁵ Atto di citazione Greenpeace e Recommon, pp. 62-63.

¹⁶ Cfr. MELI, *L'esperienza della climate change litigation nei confronti delle imprese nel contesto europeo*, in *Oriz. Dir. Comm.* 3/2025, p. 924 s. Si vedano altresì SERAFINELLI, *Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati: riflessioni a partire da Cass. civ., sez. un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.*, in *Oriz. Dir. Comm.*, 3/2025, p. 1163 e D'AURIA, *Climate litigation: una riflessione preliminare a margine della c.d. “Giusta Causa”*, 2024, disponibile all'indirizzo https://www.rivistaianus.it/numero_29_2024/flipbook/html/01/01_Ianus_29_D'Auria_11-36.html#p=19.

¹⁷ SERAFINELLI, *Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati*, cit., p. 1164.

sull'allegazione dell'omesso o illegittimo esercizio della potestà legislativa, la quale non dà luogo ad un difetto assoluto di giurisdizione, neppure in relazione alla natura politica dell'atto legislativo, ove sia stata dedotta la sola lesività della disciplina che ne è derivata".

In altri termini, quando il giudice ordinario è investito di una causa risarcitoria conseguente a una condotta ritenuta illecita, non sussiste un rischio di interferenza con il potere legislativo neppure ove siano in discussione l'omesso o illegittimo esercizio della potestà legislativa¹⁸. Trattasi naturalmente di profili meramente processuali rilevabili *ex actis* e del tutto indipendenti dalla fondatezza delle domande risarcitorie nel merito.

3. La competenza territoriale in caso di emissioni climalteranti prodotte all'estero si radica dinanzi al Giudice del luogo in cui si trova il "domicilio dell'attore"

La società convenuta aveva altresì eccepito il difetto di giurisdizione dei giudici italiani "con riferimento alle condotte [climalteranti] asseritamente tenute all'estero", che sarebbero soggette alla cognizione dei giudici dei singoli Stati in cui è situato il "luogo dell'evento dannoso" ai sensi dell'art. 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I-bis)¹⁹.

Respingendo anche questa eccezione, la Suprema Corte di Cassazione ha esteso per la prima volta al contenzioso climatico i principi da tempo elaborati in materia di illeciti diffusi, ritenendo che il Giudice italiano abbia il potere di decidere la controversia in quanto "il luogo in cui si concretizza il danno fatto valere dagli attori va identificato in quello in cui gli stessi risiedono".

Anche al riguardo, al fine di comprendere il ragionamento adottato dalla Suprema Corte, è opportuno muovere dall'evoluzione giurisprudenziale relativa all'applicazione della citata norma.

a. L'evoluzione giurisprudenziale sui criteri giurisdizionali "in materia di illeciti civili"

La Suprema Corte ha rilevato che, secondo la prospettazione degli attori, la "Giusta Causa" ha ad oggetto "un fatto dannoso verificatosi, almeno in parte, al di fuori del territorio nazionale, ma imputato ad un soggetto avente la propria sede nel nostro Paese", dovendo

¹⁸ Cfr. BUFFONI, *Giustizia per il clima, ai rigori della Cassazione passa la linea ambientalista. Ma la partita non è finita*, 2025, disponibile all'indirizzo <https://economiecircolare.com/giustizia-clima-cassazione-eni-greenpeace-recommon/>.

¹⁹ Comparsa di costituzione del 21/9/2023, pp. 71-72, disponibile all'indirizzo <https://www.eni.com/IT/media/causa-eni-greenpeace-recommon.html>.

conseguentemente applicarsi “*la disciplina dettata dagli artt. 4, par. 1, e 7 n. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012*”.

Le richiamate norme individuano la competenza giurisdizionale “*in materia di illeciti civili dolosi o colposi*”, prevedendo che una persona domiciliata in uno Stato Membro possa essere convenuta “*davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire*” (art. 7, n. 2, del Regolamento Bruxelles I-bis).

Interpretando questo criterio (*locus commissi delicti*) in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria, la Corte di Cassazione lo ha “sdoppiato”, distinguendo, da un lato, il luogo in cui si compie l’azione lesiva (*locus commissi delicti* in senso stretto), dall’altro, quello in cui si verificano le relative conseguenze dannose (*locus damni*).

Più specificamente, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte:

- i. per “*luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto*” deve intendersi “*sia quello in cui è stata compiuta l’azione che ha provocato il danno*” sia “*quello in cui il danno si è verificato*”²⁰;
- ii. il criterio del “*luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto*”, quindi, “*si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso*”, di modo che “*il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di tali due luoghi*”²¹.

La Suprema Corte ha altresì chiarito che:

- (i) la nozione di “*luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto*” non “*può essere interpretata estensivamente*” al punto da comprendere “*qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo*”²²;
- (ii) “*deve aversi riguardo*”, cioè, “*al solo danno iniziale e non anche ai danni conseguenti, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata*”²³;

²⁰ Cass. SS. UU. n. 357 del 13/1/2010 e Cass. SS. UU. n. 40548 del 17/12/2021.

²¹ Cass. SS. UU. n. 21351 del 6/7/2022.

²² Cass. SS. UU. n. 24110 del 30/10/2020.

²³ Cass. SS. UU. n. 357 del 13/1/2010, Cass. SS. UU. n. 40548 del 17/12/2021 e Cass. SS. UU. n. 34537/2/2024.

- (iii) tale luogo, quindi, non “*può coincidere con il domicilio del danneggiato, laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove*”²⁴.

Applicando i richiamati principi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente ritenuto che il “*domicilio del danneggiato*” corrisponda al “*luogo in cui il danno si è concretizzato*” nelle sole fattispecie di illeciti territorialmente diffusi²⁵.

b. L’applicazione del criterio del “*domicilio dell’attore*” ai c.d. “*illeciti diffusi*”

Gli illeciti diffusi sono quelli in cui l’evento dannoso si verifica contestualmente in più luoghi differenti: come accade, in particolare, nei casi di “*domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa*”²⁶.

Invero, data la potenziale espansione degli effetti di tali illeciti in più luoghi contemporaneamente, sussiste l’esigenza di evitare una competenza “*ambulatoria*” dei giudici di tutti i luoghi in cui si sono verificati gli “*eventi dannosi*”, che possono ritenersi “*territorialmente diffusi, o a raggiera*”²⁷.

Pertanto, il criterio eccezionale e residuale del domicilio dell’attore si è per lungo tempo applicato ai soli casi “*del tutto peculiar[i]*” di “*lesione dei diritti di una persona giuridica*” tramite mezzi di comunicazione di massa²⁸.

c. L’applicazione del criterio del “*domicilio dell’attore*” anche agli illeciti climatici

La Suprema Corte ha applicato i descritti “*criteri di collegamento*” al primo caso italiano di *private climate litigation* dopo aver rilevato che “*le emissioni climalteranti*”:

- i. da un lato, traggono “*la loro origine nel luogo in cui si svolgono la produzione, il trasporto e la commercializzazione dei combustibili fossili*”;
- ii. dall’altro, hanno “*una portata naturalmente diffusiva*”, estendendo i loro effetti “*all’intera atmosfera terrestre*” nell’ambito della quale “*si determina l’incremento della temperatura globale che produce il cambiamento climatico*”;

²⁴ Cass. SS. UU. n. 13504 del 17/5/2023.

²⁵ Cass. SS. UU. n. 13504 del 17/5/2023.

²⁶ Cass. SS.UU. n. 21661 del 13/10/2009.

²⁷ Cass. civ. n. 22586 del 1/12/2004 e, in senso conforme, Cass. civ. n. 21776 del 27/10/2016.

²⁸ Cass. SS. UU. n. 13504 del 17/5/2023.

- iii. sono conseguentemente idonee a causare una “*lesione del diritto alla vita ed alla vita privata e familiare*”, ossia una “*compromissione dell’aspettativa di vita, delle condizioni di salute e della qualità complessiva dell’esistenza*” quale “*effetto ultimo della sequenza causale innescata dal cambiamento climatico*”, che è “*destinata a determinarsi*” soltanto “*nel luogo in cui gli attori risiedono*”.

Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha concluso che, nella fattispecie al suo esame:

- (i) il “*luogo in cui si verifica l’evento generatore del danno*” coincide con quello “*in cui si producono le emissioni climalteranti*”;
- (ii) “*il luogo in cui si concretizza il danno*”, invece, coincide con quello in cui gli attori “*risiedono*”.

Ed è proprio applicando il criterio *sub* (ii) che la Corte ha potuto affermare la giurisdizione italiana “*in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dagli attori*”, mentre il criterio *sub* (i) avrebbe consentito di individuare “*una pluralità di giudici competenti*” identificabili “*in quelli di ciascuno dei Paesi (ivi compresa l’Italia) in cui si producono le emissioni di CO₂*”.

Insomma, la Suprema Corte ha ricondotto il contenzioso climatico agli illeciti di natura “*diffusa*”, consentendo così di radicare, in applicazione del Regolamento Bruxelles I-bis, la giurisdizione nel domicilio dell’attore asseritamente danneggiato.

Così facendo, secondo alcuni autori, gli ermellini si sono “*peritati di dire la loro anche sull’evento generatore del danno, che però è argomento attinente squisitamente alla individuazione della legge applicabile al merito della controversia*”, il quale “*esula ancora una volta dai profili giurisdizionali*”²⁹.

4. Conclusioni

L’ordinanza segna, ad oggi, il più importante approdo in materia di giurisdizione sulle controversie afferenti direttamente o indirettamente al surriscaldamento globale, lasciando

²⁹ Cfr. SERAFINELLI, *Climate change litigation all’italiana contro operatori economici privati*, cit., p. 1166 s. In una diversa prospettiva, cfr. BUONAIUTI, *L’incidenza della disciplina della giurisdizione nelle azioni nei confronti delle società multinazionali per danni all’ambiente sul diritto di accesso alla giustizia*, in *Ord. Int. Dir. Um.*, 2023, p. 634 s. il quale auspica l’estensione dei criteri per connessione e l’introduzione di un *forum necessitatis* nel regolamento Bruxelles I-bis al fine di agevolare il radicamento della giurisdizione in un Paese membro in presenza di convenuti domiciliati in Stati terzi.

aperte le altre numerose questioni oggetto del giudizio di merito pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

L'ordinanza, infatti, ha espressamente riservato al “*giudice di merito*” le questioni relative:

- (i) “*alla configurabilità di un danno individuale, attuale e concreto, sulla base delle allegazioni in fatto degli attori, oppure alla legittimazione ad agire delle associazioni attrici, riconosciuta ai fini della proposizione della domanda dinanzi alla Corte EDU*”, ma controversa “*nell’ordinamento interno*”;
- (ii) all’“*eccepite difetto di giustiziabilità della pretesa azionata, che, in quanto configurabile soltanto nell’ipotesi in cui si sostenga l’impossibilità d’individuare nell’ordinamento una norma astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, non dà luogo ad una questione di giurisdizione, proponibile con lo strumento di cui all’art. 41 cod. proc. civ., ma ad una questione di merito, la cui soluzione è demandata al giudice adito*”;
- (iii) alla conseguente verifica “*se le fonti internazionali e costituzionali*” invocate dagli attori (tra cui l’Accordo di Parigi, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la Costituzione) risultino “*idonee ad imporre un dovere d’intervento direttamente a carico dei convenuti*” tale da “*fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi*”;
- (iv) all’“*imputabilità*” ai soggetti convenuti “*delle emissioni prodotte*” anche da società del gruppo, ma dotate “*di una personalità giuridica distinta ed autonoma*”³⁰.

In altri termini, sebbene l’ordinanza sembri “*normalizzare*” in “*astratto*” il “*discorso climatico nelle maglie della disciplina della responsabilità extracontrattuale*”, spetterà “*alla dinamica del giudizio di merito*” sia valutare le descritte eccezioni sia “*accertare la effettiva ricorrenza di tutti gli elementi di fattispecie*”, lasciati volutamente “*aperti*” dalla Cassazione³¹.

Si tratta di questioni tipicamente rimesse al giudice di merito, così come lo sono le eccezioni e difese dei convenuti incentrate sulla dedotta insussistenza di una condotta illecita

³⁰ Si vedano, al riguardo, D’AURIA, *Climate litigation: una riflessione preliminare a margine della c.d. “Giusta Causa”*, 2024, disponibile all’indirizzo https://www.rivistaianus.it/numero_29_2024/flipbook/html/01/01_Ianus_29_D'Auria_11-36.html#p=19 e SERAFINELLI, *Climate change litigation all’italiana contro operatori economici privati*, cit., p. 1170 s. Si veda altresì PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, p. 79, con riguardo alle difficoltà connesse alla ricostruzione della responsabilità aquiliana in materia di *climate litigation*.

³¹ L. SERAFINELLI, *Climate change litigation all’italiana contro operatori economici privati*, op. cit., p. 1166.

(anche perché scriminata dall'esercizio di un diritto o dall'adempimento di un dovere), sulla mancanza dell'elemento soggettivo (necessario, tra l'altro, per le finalità previste dall'invocato art. 2043 c.c.), oltre che sull'eccezionale mancanza del nesso di causalità che dovrebbe essere rigorosamente accertato, secondo criteri di elevata probabilità logico-scientifica, pur nell'ipotesi in cui fosse davvero ravvisabile un "*fatto dannoso*" in senso tecnico-giuridico.

Ed è proprio quest'ultimo il tassello più controverso e controvertibile della ricostruzione giuridica fornita da associazioni ambientaliste e cittadini, i quali non potranno semplicisticamente richiamare il principio di equivalenza delle cause per giustificare condanne "esemplari" a carico di singole imprese; né questo rischio può essere scongiurato dalla c.d. *attribution science* richiamata dagli attori, che consentirebbe astrattamente di ricostruire il contributo delle singole imprese al cambiamento climatico³². È una metodologia nuova priva di sufficiente riscontro scientifico e men che meno giurisprudenziale³³ anche considerando la difficoltà di reperire dati attendibili nell'ambito di fenomeni climatici molto complessi³⁴.

Tra l'altro, il fenomeno del surriscaldamento globale assume una portata così diffusa da non potersi ragionevolmente ricondurre alle azioni e omissioni delle imprese singolarmente considerate, essendo i relativi effetti il risultato di una straordinaria mole di fattori inquinanti, a loro volta dipendenti da scelte politiche, normative e imprenditoriali che si inseriscono in un contesto economico globalizzato e altamente competitivo³⁵.

È comprensibile, in definitiva, il monito lanciato da numerosi studiosi, secondo cui la "*tutela dell'ambiente, pure sacrosanto, non può spingersi fino al punto di impedire l'attività industriale ed economica del paese, non può spingersi fino al punto di comprimere il diritto del lavoro, e perfino i diritti di libertà delle persone garantiti in tutte le democrazie occidentali*"³⁶.

³² AA.VV. *Establishing causation in climate litigation: admissibility and reliability*, 2019, disponibile all'indirizzo https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-018-2362-4?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

³³ POZZO, *La climate litigation in prospettiva comparatistica*, cit. e VINCRE – HENKRE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, cit., p. 153.

³⁴ AA.VV., *Attribution Science. Insights into Climate change and its consequences*, 2025, disponibile all'indirizzo https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/DAA4E44FC891701D6DCBC41EB3DAD8C4/9781009409179c3_79-102.pdf/attribution_science.pdf.

³⁵ Per una diversa prospettiva, si veda TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in *Judicium*, 2024, disponibile all'indirizzo <https://www.judicium.it/contenzioso-climatico-e-processo-civile-considerazioni-a-margine-di-alcune-recenti-pronunce/>

³⁶ Cfr., tra i molti, SCARSELLI, "*Per una corretta lettura della recente ordinanza della Sezione unite (Cass. sez. un. n. 20381 del 21/7/2025) in tema di contenzioso climatico*", in *Judicium*, 2025, disponibile all'indirizzo <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2025/07/Scarselli-1.pdf>.

A questo monito, si aggiunge l'altrettanto comprensibile preoccupazione che l'agenda politica e imprenditoriale del Paese possa essere integralmente riscritta per effetto del contenzioso di massa che l'ordinanza della Suprema Corte potrebbe sollecitare se fosse oggetto di un'interpretazione estensiva, strumentale e, comunque, poco rigorosa nella lunga fase di merito che la "Giusta Causa" dovrà adesso affrontare dinanzi al Tribunale di Roma.